

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

DELIBERA n. 015

ORIGINALE

OGGETTO: - Realizzazione progetti formativi riguardanti la "Sicurezza nell'uso delle apparecchiature elettromedicali e Biomediche" in partenariato con l'ATI Elettronica Biomedicale CAI Service.

In data **15 GEN. 2015** presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio, su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Azienda, nell'ambito dei programmi di sviluppo, deve favorire la crescita professionale dei dipendenti volta a migliorare la qualità dei propri servizi;

CHE in funzione di tale principio, così come statuito dall'Accordo approvato nella seduta del 05 novembre 2009 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, occorre realizzare eventi di aggiornamento e addestramento obbligatori, accreditati dal sistema nazionale dell'Educazione Continua in Medicina;

CHE, per tali fini ed in particolare per la realizzazione di eventi formativi in modalità residenziale e sul campo, l'Azienda si è accreditata al sistema nazionale ECM quale Provider Regionale provvisorio n.20 e come tale ha l'obbligo di realizzare almeno il 50% dei progetti/eventi previsti dal piano annuale della formazione aziendale;

CHE, al fine di disciplinare nella maniera più confacente i contenuti, i criteri ed i metodi di attuazione di tali attività, con deliberazione n.80 del 27 novembre 2008 e s.m.i., si è dotata di un proprio Regolamento Interno;

CHE, in applicazione, dette iniziative si devono concretizzare attraverso l'utilizzo del fondo finalizzato di cui all'art.15, per gli oneri specificati nel successivo art.16;

ATTESO che, sulla base della rilevazione dei bisogni formativi formulati dai Dirigenti/Responsabili aziendali in funzione del miglioramento continuo dei processi assistenziali, con deliberazione n.30 del 27 ottobre 2014 è stato ratificato il Piano di Formazione Aziendale 2015;

CHE con deliberazione n.1 del 03 novembre 2014 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo per lo stesso anno, destinando al conto economico

5.2.2.3.0 titolato "Formazione (esternalizzata e non)" un budget pari complessivamente ad €90.807,97;

CHE nell'ambito del predetto PFA è contemplato il percorso formativo in oggetto, proposto dal Responsabile dell'unità operativa di Ingegneria Clinica aziendale di concerto con la Ati Elettronica Biomedicale CAI Service, Ditta aggiudicatrice del Servizio Integrato di Gestione e Manutenzione delle Apparecchiature Elettromedicali e Biomediche, in qualità di Partner Scientifico; CONSIDERATO che la gestione delle tecnologie biomediche costituisce una vera e propria funzione manageriale volta alla riduzione dei rischi connessi all'uso delle stesse, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo, alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità del percorso assistenziale del paziente del cui iter diagnostico-terapeutico la tecnologia costituisce un fattore fondamentale;

CHE, al fine di implementare in maniera più dettagliata il grado di efficienza e di efficacia delle attività legate all'uso delle predette apparecchiature da parte del personale sanitario interessato, il progetto di quo è stato articolato su tre distinte trattazioni ed in particolare: i sistemi di monitoraggio multiparametrico, le apparecchiature per emodialisi ed i sistemi infusionali;

CHE, in congruenza, è stata predisposta la relativa programmazione in più edizioni, a cominciare dal 12 gennaio p.v., previo accreditamento delle stesse al sistema nazionale/regionale ECM;

CHE, così come previsto al punto 5.1 del contratto di partenariato, parte integrante e sostanziale del presente atto, il Soggetto Partner si impegna a concorrere direttamente alle spese necessarie per l'espletamento delle attività formative di cui trattasi ed in particolare di quelle correlate alle attività di Docenza e di realizzazione del materiale didattico ed informativo;

CHE all'Azienda rimane esclusivamente l'onere economico riguardante la sola tassa del suddetto accreditamento;

RISCONTRATA la validità di dette azioni formative rispetto ai predetti obiettivi, nonché la confacente impostazione metodologica ed organizzativa;

ACQUISITA la correlata documentazione prescritta dal sistema dell'Educazione Continua in Medicina, ivi compreso il Contratto di Partenariato Scientifico sottoscritto dal Soggetto Partner;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Referente Sanitario e del Referente Amministrativo Aziendali;

RITENUTO di poter realizzazione le attività formative di cui trattasi, così come da programmazione;

VISTI gli atti di indirizzo in narrativa;

VISTE le leggi vigenti in materia;

DELIBERA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

DARE ATTO che l'Azienda, nell'ambito dei programmi di sviluppo, deve favorire la crescita professionale dei dipendenti volta a migliorare la qualità dei propri servizi;

DARE ATTO che in applicazione dell'Accordo approvato nella seduta del 05 novembre 2009 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, nell'ambito dei programmi di sviluppo, le Aziende Sanitarie devono favorire tale principio mediante la realizzazione di attività di aggiornamento e addestramento obbligatori, accreditati dal sistema nazionale/regionale dell'Educazione Continua in Medicina;

DARE ATTO che, per tali fini ed in particolare per la realizzazione di eventi formativi in modalità residenziale e sul campo, questa Azienda si è accreditata al predetto sistema quale Provider Regionale provvisorio n.20 e come tale ha l'obbligo di realizzare almeno il 50% dei progetti/eventi previsti dal proprio piano annuale della formazione;

DARE ATTO che, al fine di disciplinare nella maniera più confacente i contenuti, i criteri ed i metodi di attuazione di tali attività, con deliberazione n.80 del 27 novembre 2008 e s.m.i., si è dotata di un proprio Regolamento Interno;

DARE ATTO che, in applicazione, dette iniziative si devono concretizzare attraverso l'utilizzo del fondo finalizzato di cui all'art.15, per gli oneri specificati nel successivo art.16;

DARE ATTO che, sulla base della rilevazione dei bisogni formativi formulati dai Dirigenti/Responsabili aziendali in funzione del miglioramento continuo dei processi assistenziali, con deliberazione n.30 del 27 ottobre u.s. è stato ratificato il Piano di Formazione Aziendale 2015;

DARE ATTO che con deliberazione n.1 del 03 novembre 2014 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo per lo stesso anno, destinando al conto economico 5.2.2.3.0 titolato "Formazione (esternalizzata e non)" un budget pari complessivamente ad €.90.807,97;

DARE ATTO che nell'ambito del predetto PFA è contemplato il percorso formativo in oggetto, proposto dal Responsabile dell'unità operativa di Ingegneria Clinica aziendale, concertato con la Ati Elettronica Biomedicale CAI Service, Ditta aggiudicatrice del Servizio Integrato di Gestione e Manutenzione delle Apparecchiature Elettromedicali e Biomediche, in qualità di Partner Scientifico;

DARE ATTO che la gestione delle tecnologie biomediche costituisce una vera e propria funzione manageriale volta alla riduzione dei rischi connessi all'uso delle stesse, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo, alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità del percorso assistenziale del paziente del cui iter diagnostico-terapeutico la tecnologia costituisce un fattore fondamentale;

DARE ATTO che, al fine di implementare in maniera più dettagliata il grado di efficienza e di efficacia delle attività legate all'uso delle predette apparecchiature da parte del personale sanitario interessato, il progetto de quo è stato articolato su tre distinte trattazioni ed in particolare: i sistemi di monitoraggio multiparametrico, le apparecchiature per emodialisi ed i sistemi infusionali;

DARE ATTO che, in congruenza, è stata predisposta la relativa programmazione in più edizioni a cominciare dal 12 gennaio p.v.;

PRENDERE ATTO che i progetti son stati accreditamenti al sistema nazionale/regionale ECM;

PRENDRE ATTO che il Partner Scientifico, così come previsto al punto 5.1 del contratto di partenariato, parte integrante e sostanziale del presente atto, si impegna a concorrere direttamente alle spese necessarie per l'espletamento delle attività formative di cui trattasi ed in particolare di quelle correlate alle attività di Docenza e di realizzazione del materiale didattico ed informativo;

DARE ATTO che all'Azienda compete esclusivamente l'onere economico della sola tassa di accreditamento, pari ad €.172,15 per evento;

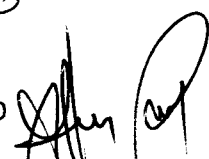
STABILIRE che per il personale interessato le attività in argomento rivestono carattere obbligatorio;

AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi ordinativi di pagamento con distinti bonifici bancari a favore dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ASSR Serv.Tesor con causale "ECM R02" e sul codice IBAN IT69 U010 0003 2453 4830 0150983;

IMPUTARE l'intero importo, pari complessivamente ad €.516,45, sul conto economico di competenza esercizio corrente e sul centro di costo 4.1.1.9 titolato "Sviluppo Organizzativo Politiche del Personale";

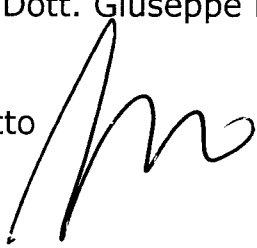
TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali, Ragioneria e Formazione per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito 

Il Responsabile del Settore Form. e Agg. Prof.: Dott. Alfonso Rizzuto 

Il Referente Sanitario Aziendale: D.ssa Angela Caligiuri 

Il Referente Amministrativo Aziendale: Dott. Giuseppe Fico 

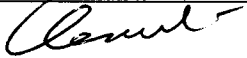
Il Direttore Generale: Dr. Giuseppe Fratto 

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 15 GEN. 2015 con prot. Segr. Gen. n. 005 del 15 GEN. 2015 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~

~~(Dr.ssa Anna GIORDANO)~~



CONTRATTO DI PARTNARIATO SCIENTIFICO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'**Azienda Sanitaria Provinciale** (di seguito "**Provider**"), con sede legale in Crotone, presso il Centro Direzionale il "Granaio" alla Via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio, CAP 88900, C.F. e/o P. IVA 01997410798, in persona del Dott. Rizzuto Alfonso, nato a Verzino (KR) il 26 luglio 1951, Responsabile del Settore Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale munito degli occorrenti poteri in forza della procura di rappresentanza

E

L'**Ati Elettronica Biomedicale/Cai Service** (di seguito "**Partner Scientifico**"), con sede legale in Foligno (PG), via Francesco Bettini n.13, CAP 06034, C.F. e/o P. IVA 00527500540, in persona dell'Ing. Fabio Faltoni nato ad Arezzo (AR) il 28.08.1955, munito degli occorrenti poteri in forza in qualità di legale rappresentante pro tempore in carica

Di seguito singolarmente/collettivamente indicate come "la Parte/le Parti"

PREMESSO CHE

- a) **il Provider** è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) **il Partner Scientifico**, Soggetto giuridico in possesso delle competenze nel settore aggiudicatario della gara di affidamento del servizio di Gestione e Manutenzione delle Apparecchiature Elettromedicali e Biomediche, nell'ambito dei servizi e dei costi previsti dal relativo capitolato di appalto e comunque al fine di aumentare il grado di efficienza e di efficacia delle attività legate all'uso delle apparecchiature in parola, di concerto con il Responsabile dell'unità operativa aziendale di Ingegneria Clinica ha concordato un piano formativo pluriennale destinato al personale sanitario sulla "**Sicurezza nell'uso delle apparecchiature elettromedicali e biomediche**";
- c) **il Provider**, nel pieno rispetto del "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l'accreditamento", approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità "**Regolamento**"), dell'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "**Normativa ECM**"), nonché del contratto sottoscritto con il Partner Scientifico, intende erogare, sotto la propria responsabilità, il piano formativo di cui alla lettera b);
- d) **le Parti**, nel rispetto del Regolamento di cui sopra, in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione degli eventi di cui al predetto piano formativo, sono disponibili a collaborare per la sua realizzazione;
- e) **le Parti**, riconoscendo espressamente che l'attività formativa da realizzare attraverso l'evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario nel rispetto delle proprie finalità e della normativa e deontologia applicabili ai programmi degli eventi di Educazione Continua in Medicina (ECM), intendono definire termini e condizioni per la collaborazione al riguardo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto e generalità

- 1.1 **le Parti** concordano che le presenti condizioni contrattuali, in linea con le disposizioni vigenti in materia di ECM, regolano il loro rapporto di collaborazione con specifico riferimento all'evento citato al punto b) delle premesse;
- 1.2 i patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra **le Parti** e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto;
- 1.3 **le Parti** con la sottoscrizione del presente accordo danno atto di essere a conoscenza del "Regolamento" di cui in premessa ed in particolare delle "Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 07.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" medesimo;

- 1.4 il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza tra **le Parti** e nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell'altra;
- 1.5 tutto il materiale, promozionale e didattico, approntato ai fini dello svolgimento dell'evento, rimane di proprietà esclusiva **del Provider**.

2. Obblighi bilaterali

- 2.1 **le Parti** si impegnano ad organizzare l'evento di cui al punto b) delle premesse, adottando le regole di correttezza e trasparenza, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM;
- 2.2 **le Parti** sono responsabili dell'organizzazione dell'evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dello stesso;
- 2.3 **le Parti** dichiarano che l'organizzazione scientifica dell'evento è condotta, in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza, dal Responsabile Scientifico Ing. Cutrì Giuseppe Responsabile dell'unità operativa aziendale di Ingegneria Clinica del Provider;
- 2.4 **le Parti** attestano che l'individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, la nomina dei docenti, il reclutamento dei partecipanti e la valutazione degli effetti della formazione relativamente all'evento è esente da interessi commerciali di sponsorizzazioni;
- 2.5 **le Parti** garantiscono l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell'ambito dell'evento, nonché l'osservanza delle regole di trasparenza in materia di sponsorizzazioni;
- 2.6 **le Parti** assicurano il rispetto della Normativa ECM, in particolare del Regolamento e di ogni altro provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. "Codice dei Medicinali", del D. Lgs. 196/2003, cd. "Codice della Privacy";
- 2.7 interesse **delle Parti** è quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione;
- 2.8 al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'evento, **le Parti** dichiarano fin d'ora che sottoporranno ai discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'evento;
- 2.9 **le Parti** dichiarano che l'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'evento verranno mantenuti riservati e non utilizzati a fini commerciali.

3. Obblighi del Provider

- 3.1 **il Provider**, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle circolari applicabili all'Educazione Continua in Medicina, si obbliga:
- a) a svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" nonché ai sensi dell'art.48, comma 25, del D.L.30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 24 novembre 2003, n. 326;
 - b) ad accertarsi che il docente, dipendente pubblico percettore di onorario per i suoi servizi professionali, abbia provveduto a richiedere presso l'Ente pubblico suo datore di lavoro l'autorizzazione necessaria al conferimento dell'incarico, se dovuta, in conformità alla normativa ed in particolare all'art. 53, comma 10, D. Lgs. 165/01;
 - c) a provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione continua, utilizzando le risorse di cui al successivo comma 5.2;
 - d) a inserire l'evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
 - e) ad effettuare la supervisione e il coordinamento delle attività svolte dal Partner Scientifico ai sensi del relativo contratto, attraverso il Responsabile Scientifico dell'evento;
- 3.2 **il Provider** si impegna, altresì, a conservare per almeno 5 anni il materiale correlato all'evento realizzato direttamente e/o per tramite di Partner Scientifico;
- 3.3 **il Provider** dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina;

- 3.4 con il presente contratto **il Provider** autorizza il Partner Scientifico ad utilizzare il proprio logo apposto sul materiale informativo e didattico.

4. Obblighi del Partner Scientifico

- 4.1 con il presente contratto **il Partner Scientifico** si obbliga a svolgere le attività che si rendono necessarie per la buona riuscita dell'evento in nome e per conto del Provider, in particolare a:
- a) fornire al Provider copia di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico, così come previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM;
 - b) collaborare con il Provider, per tramite del Responsabile Scientifico, nella definizione dei contenuti didattici dell'evento;
 - c) fornire al Provider i docenti di comprovata esperienza scientifica rispetto alle tematiche dell'evento;
 - g) partecipare alla distribuzione documentazione informativa dell'evento;
- 4.2 con il presente contratto **il Partner Scientifico** autorizza il Provider ad utilizzare il proprio logo apposto sul materiale informativo e didattico;
- 4.3 ove, in relazione all'evento di cui al presente contratto, dovesse essere ravvisata dal Provider una violazione delle linee guida disposte dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento", o in ogni caso della Normativa ECM, realizzata dal Partner Scientifico, ferma restando la responsabilità tanto delle Parti nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ciascuno per la propria competenza, **il Partner Scientifico** sarà garante nei confronti del Provider stesso, nell'ambito dei rapporti interni e si impegna sin da ora a manlevare quest'ultimo da qualsivoglia conseguenza dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire, salvo – comunque – il risarcimento degli ulteriori danni anche di immagine;
- 4.4 **il Partner Scientifico**, dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

5. Costi e Corrispettivi

- 5.1 **Il Partner Scientifico** si impegna a concorrere direttamente alle spese necessarie per l'espletamento dell'evento ed in particolare quelle correlate alle attività di Docenza e di realizzazione del materiale didattico ed informativo;
- 5.2 **il Provider** concorre direttamente all'attuazione dell'evento con le risorse economiche espressamente dichiarate nell'atto di attuazione dell'evento;
- 5.3 **le Parti** garantiscono e dichiarano che il Responsabile Scientifico dell'evento, i singoli docenti non trarranno alcun vantaggio se non per quanto concerne l'eventuale compenso pattuito a fronte della prestazione da erogare;

6. Durata e Scioglimento del Contratto

- 6.1 il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'evento.
- 6.2 **il Provider** potrà recedere senza preavviso dal presente contratto nei confronti del Partner Scientifico qualora lo stesso dovesse rendersi inadempiente rispetto a quanto stabilito nel Regolamento e nella Normativa ECM, sia per ciò che concerne la gestione delle sponsorizzazioni e della pubblicità, sia per ciò che riguarda il corretto monitoraggio dei discenti e dei docenti convocati, sia per qualunque altro fatto o atto non ritenuto dal Provider in linea con la normativa vigente;
- 6.3 **il Partner Scientifico**, qualora concorrano gravi motivi, potrà recedere dal presente contratto tramite l'invio al Provider di lettera raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima della data di realizzazione dell'evento;
- 6.4 in caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'evento, **le Parti** dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto;
- 6.5 oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore;

7 Limitazioni di responsabilità

- 7.1 la stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla realizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, o

corresponsabilità fra **le Parti** e nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro;

- 7.2 **le Parti**, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito ECM, così come previsto dal "Regolamento".

8. Confidenzialità e riservatezza

- 8.1 con la sottoscrizione del presente contratto, **ciascuna Parte** consente esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti;
- 8.2 **le Parti** dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dello stesso saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- 8.3 **le Parti** prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- 8.4 resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà **il Provider** in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, mallevare e tenere indenne il Partner Scientifico da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo lo stesso da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'evento e/o da terzi;
- 8.5 **le Parti** dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider e dal Partner Scientifico alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento" e della Normativa ECM.

9. Rispetto normativa vigente

- 9.1 **le Parti** si impegnano ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia di sponsorizzazione di attività/eventi (D.Lgs. n.219 del 19 Giugno 1999 e s.s.m.i) nonché nel rispetto della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, delle previsioni di cui al D.Lgs. N.231 dell'8 giugno 2001.

10. Foro competente e aspetti legali

- 10.1 tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Crotone;
- 10.2 le disposizioni contenute nel presente contratto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A. e qualora se ne richiede la registrazione le spese di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico della Parte richiedente.

11. Varie

- 11.1 le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 11.2 al presente contratto ed ai relativi allegati non potrà essere apportata alcuna modifica senza preventivo accordo scritto tra **le Parti**;
- 11.3 qualsiasi comunicazione fra **le Parti** avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

a) quanto al Provider:

Dott. Alfonso Rizzuto

Ufficio Formazione Professionale

Azienda Sanitaria Provinciale

L.tà Papaniciaro Plesso ex CIAP I

88900 Crotone

e-mail: formazione@asp.crotone.it; Pec: formazione@pec.asp.crotone.it

b) quanto a Partner Scientifico:

Ing. Fabio Faltoni
via Francesco Bettini n. 13
CAP 06034 Città Foligno
e-mail: info@ebm.it

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà alle altre in conformità alle precedenti disposizioni.

12. Rinvio

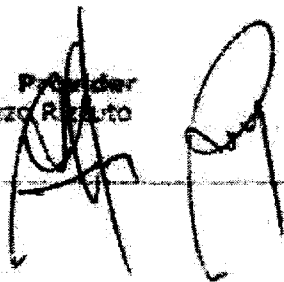
12.1 per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia e al codice civile.

13. Negoziazioni

13.1 **le Parti** si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Provider
Dot. Alfonso Rullo



Partner Scientifico
Ing. Fabio Faltoni

